DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

Art. 11

Il contributo dello Stato sara' proporzionato agli oneri che l'ente fondatore dovra' sostenere per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto.

Esso sara' rappresentato in parte dagli stipendi e dalle indennita' dovuti al personale appartenente ai ruoli governativi messo a disposizione, in parte da sussidi in danaro.

L'ente fondatore terra' una gestione separata dell'Istituto di cultura, il cui rendiconto sara' sottoposto all'approvazione dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero
Estremi	Legge 19 dicembre 1926, n. 2179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it